

**VII COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura, scienza ed istruzione)**

**24.11.2009**

**Testo unificato delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis**

***Legge quadro per lo spettacolo dal vivo***

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
*(Finalità)*

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, ~~in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo,~~ come elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.
2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, forme di sostegno e di incentivazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.
3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessari alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.
4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, provvede misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la

qualificata formazione professionale ~~e distinguendo le attività artistiche professionali da quelle amatoriali~~<sup>+</sup>

## Art. 2

### *(Oggetto e principi fondamentali)*

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato sociale.
2. Costituiscono principi fondamentali:
  - a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
  - b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale, nonché quale fattore di promozione dell'attività economica legata al turismo;
  - c) il sostegno alle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale musicale e di danza italiana, del grande repertorio classico e moderno e della contemporaneità, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche;
  - d) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di relazione fra le culture e di interculturalità, di sostegno attraverso l'arte-terapia nelle aree del disagio fisico e mentale, e di presenza negli istituti di reclusione per favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei detenuti;
  - e) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuovere pari opportunità di accesso alla fruizione anche da parte dei meno abbienti e dei disagiati;
  - f) il sostegno in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;
  - g) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica;
  - h) la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;
  - i) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
  - l) la sensibilizzazione e la promozione delle attività di cui alla lettera c) nonché del prodotto artistico nei confronti degli spettatori e del pubblico in generale, attraverso l'editoria e gli strumenti della comunicazione multimediale;
  - m) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
  - n) il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo dal vivo;

---

<sup>1</sup> N.B. Le attività amatoriali vanno disciplinate in un articolo specifico.

- o) la tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, allo scopo, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria della professione artistica;
- p) il riconoscimento della professione di agente per lo spettacolo dal vivo;
- q) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
- r) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti o pregiudizievoli della libera concorrenza al fine di salvaguardare la libertà dell'espressione artistica in tutti i suoi generi e manifestazioni e di promuovere pari opportunità di accesso al mercato per le attività e per i fruitori;
- s) la garanzia della predisposizione di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, allo scopo di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, secondo criteri di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità;
- t) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico;
- u) una adeguata tutela della libera concorrenza nel settore, anche attraverso un idoneo sostegno all'iniziativa privata, che favorisca la più ampia diffusione e la possibilità di accesso allo spettacolo dal vivo da parte del pubblico<sup>2</sup>.

### Art. 3

#### *(Compiti dello Stato)*

1. I compiti statali in materia di spettacolo sono attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali al quale spetta la titolarità del Fondo<sup>3</sup>.
2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali:
  - a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate al settore<sup>4</sup>;
  - b) promuove, valorizza e sostiene con appositi stanziamenti la conservazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni ed in tutte le possibili forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
  - c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;
  - d) promuove l'utilizzo di fondi comunitari e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli istituti italiani di cultura;

---

<sup>2</sup> N.B. Il principio della tutela della concorrenza è già enunziato nella lettera r)

<sup>3</sup> N.B. occorre chiarire di quale fondo si tratta

<sup>4</sup> N.B. se si tratta del fondo unico per lo spettacolo, la modifica della natura dovrebbe essere disposta con norma a parte, magari nell'art. 7

- e) costituisce, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche europee, un portale informatico per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative a fondi comunitari disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale;
- f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
- g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
- l) istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale.

#### Art. 4

##### *(Compiti della Conferenza unificata)*

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, indicati all'articolo 2, la Conferenza unificata assume le seguenti funzioni:
  - a) si esprime sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
  - b) esprime parere sui provvedimenti del Ministro per i beni e le attività culturali relativi ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo»;
  - c) *(su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, delibera la ripartizione del Fondo per la creatività di cui all'articolo 9 della presente legge, tra le regioni;)* **Compito del Comitato Stato Regioni per lo spettacolo dal vivo**
  - d) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
  - e) promuove e coordina accordi interistituzionali per favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;
  - f) promuove e coordina forme di intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
  - g) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
  - h) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

## Art. 5

### *(Compiti delle regioni, delle province delle città metropolitane, e dei comuni)*

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare:
  - a) le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
  - b) le regioni favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;
  - c) le regioni svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 15, comma 6, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
  - d) le regioni promuovono il turismo culturale, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
  - e) le regioni concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione audiovisivi in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l;
  - f) le regioni promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;
  - g) le regioni definiscono, d'intesa con i comuni, con le città metropolitane e con le province, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
  - h) le regioni possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;
  - i) le regioni possono istituire osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
  - j) le regioni verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio di cui all'articolo 5-bis;
  - k) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni, direttamente e (o) in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dalle regioni e dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;

- l) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;
  - m) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni favoriscono, attraverso convenzioni triennali, il sostegno alle residenze<sup>5</sup> destinate alle attività di teatro, danza e musica, quali progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e strutture polivalenti, ovvero all'interno di più strutture nell'ambito di un territorio definito che, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale momento di aggregazione sociale;
  - n) le città metropolitane ed i comuni rilasciano le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili per ospitare tali attività, e disciplinano i presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni.
2. ***(Alle regioni spetta l'attuazione dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché l'istituzione con propria legge di un fondo per lo spettacolo dal vivo, alimentato da risorse proprie almeno pari all'ammontare complessivo della quota del Fondo unico per lo spettacolo assegnata a ciascuna regione<sup>6</sup>.)***  
SUPERATO

#### Art 5-bis

##### *(Osservatorio dello spettacolo)*

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore, ed instaura rapporti continuativi ed organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli Osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).
2. Nello svolgimento della propria attività l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fabbisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione del pubblico, può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e di documentazione e di banche dati di soggetti pubblici e privati la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.
3. Presso l'Osservatorio è istituito uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea, e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza ed integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.

---

<sup>5</sup> N.B. Di quali residenze si tratta ?

<sup>6</sup> N.B. per non ledere l'autonomia delle regioni forse si potrebbe evitare di quantificare l'ammontare.

5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

## Capo II

### INTERVENTI DI RIFORMA

#### Art. 6

##### *(Riorganizzazione dello spettacolo dal vivo)*

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono **altresì incentivate, anche da un punto di vista fiscale**, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e **di promuovere** e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare.
2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del (*Consiglio dello*) **Comitato Stato-Regioni** per lo spettacolo dal vivo) di cui all'articolo 17, (*nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari*), sono determinati i criteri, le modalità, e gli incentivi per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Al fine di garantire il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti a partecipazione pubblica e degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, gli incarichi sono conferiti mediante pubblici bandi di concorso per titoli.
4. L'Ente teatrale italiano provvede a:
  - a) valorizzare la conoscenza e la diffusione delle attività del teatro e della danza;
  - b) promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio teatrale dell'antichità classica e delle sue interpretazioni contemporanee in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso la costituzione di un circuito di teatri e anfiteatri greci e romani;
  - c) istituire l'archivio nazionale<sup>7</sup>;
  - d) fornire consulenza tecnico-operativa all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e degli istituti italiani di cultura all'estero nella concertazione e nella definizione dei fabbisogni e degli obiettivi, nell'individuazione delle aree geografiche e nella realizzazione dei progetti volti a favorire una presenza razionale e coordinata delle attività italiane dello spettacolo dal vivo all'estero;
  - e) estendere l'esercizio delle funzioni di promozione da esso già svolte nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia;
  - f) favorire la realizzazione di nuove iniziative di aggregazione, distribuzione ed esercizio teatrale, specialmente in contesti territoriali meno serviti, anche attraverso accordi di programma con regioni, province, comuni e circuiti teatrali;
5. Le imprese dello spettacolo dal vivo accedono alla concessione delle agevolazioni del credito di imposta e del reinvestimento degli utili, di cui al successivo articolo 10 ed all'erogazione dei finanziamenti pubblici statali<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> N.B. Specificare di che archivio si tratta.

6. I finanziamenti pubblici statali sono assegnati, *tramite accordi di programma con le Regioni*, alle imprese di spettacolo la cui attività assume carattere internazionale, nazionale o territoriale, secondo uno dei seguenti presupposti:
- a) internazionale, quando l'impresa abbia partecipato, negli ultimi cinque anni, allo svolgimento di scambi culturali con istituzioni estere;
  - b) nazionale, quando l'impresa svolga una funzione socio culturale sull'intero territorio nazionale.
  - c) territoriale, laddove l'impresa operi in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio ha sede.
7. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il riconoscimento della funzione socio-culturale, di cui alla lettera b), comma 6 è attribuito, previo parere conforme del (*Consiglio dello*) **Comitato Stato-Regioni** per lo spettacolo dal vivo, a tutte le imprese che dimostrino di aver ricevuto contributi statali o territoriali negli ultimi cinque anni, **o che dimostrino attraverso apposita documentazione lo svolgimento concreto e significativo delle suddette funzioni.**

#### *Art 6 bis EX NOVO*

##### *(Accordi di programma)*

1. *La cooperazione solidale e la leale collaborazione tra Stato e Regioni è attuata attraverso accordi di programma triennali, strumento concorsuale per la definizione delle politiche nazionali per lo spettacolo dal vivo, attraverso cui sono individuati i progetti ed i soggetti dello spettacolo dal vivo mediante i quali sono perseguite le priorità ed attuati le finalità e gli obiettivi, indicando i rispettivi investimenti finanziari, l'intervento degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.*
2. *L'accordo è accompagnato dall'istruttoria preliminare condotta dalle regioni per l'individuazione degli obiettivi prioritari e sui soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio ed i cui progetti sono in sintonia con le finalità da perseguire.*
3. *L'intervento dello Stato è rapportato all'entità delle risorse stanziare dalle regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai criteri di riequilibrio e perequazione tra le diverse aree geografiche del Paese, tenuto conto dell'effettiva ricaduta sul territorio in termini di crescita della domanda di spettacolo e di qualità dell'offerta e dell'economicità dei costi correlati a tale attività.*
4. *La gestione delle risorse così stabilite è affidata alle regioni che provvedono a consuntivare al Ministro per i beni e le attività culturali e per esso al Comitato di cui all'articolo 17, periodicamente ed al termine del triennio gli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma.*
5. *Nel primo triennio, di applicazione della presente legge, il riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo tra gli accordi di programma terrà conto della storicità dei soggetti richiedenti, anche in rapporto alle condizioni ambientali in cui è stata svolta la loro attività e dei risultati conseguiti.*

#### Art. 7

---

<sup>8</sup> Comma 5: la norma è qui inutile (in quanto non ha effettivo contenuto precettivo) e fuori luogo (non si tratta di norma di "riorganizzazione": *In attesa della operatività del nuovo regime fiscale, tutte le imprese di spettacolo dal vivo già beneficiarie del contributo pubblico potranno continuare ad usufruirne in presenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di carattere statale e regionale.*)

*(Incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è **di un importo pari alla metà di quello stanziato annualmente con risorse provenienti da:**
  - a) il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;
  - b) il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
  - c) il 5% dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico
  - d) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo;
  - e) il 20 per cento di fondi Arcus<sup>9</sup>.

Art. 8

*(Istituzione del Fondo perequativo)*

1. E'istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:
  - a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
  - b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con la società ARCUS Spa.
2. Alla dotazione del Fondo perequativo, determinata in 15 milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della presente legge, si provvede mediante:
  - a) i residui del Fondo unico per lo spettacolo, ovvero delle somme annualmente impegnate e non erogate entro ventiquattro mesi per il sostegno delle attività;
  - b) il 40 per cento annuo dei proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
  - c) il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte;
  - d) il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

Art. 9

*(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti)*

1. E' istituito il Fondo per la creatività, le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di **nuovi** autori e artisti dello spettacolo dal vivo, ~~alla loro formazione~~ e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo **sono ripartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 17, tra le regioni e ad esse attribuite relativamente ai** (sono assegnate dalla Conferenza unificata che esamina e coordina i) progetti proposti dalle imprese con l'indicazione specifica delle somme destinate a ciascuno di essi nei rispettivi bilanci.

---

<sup>9</sup> Bisogna chiarire meglio questa percentuale

2. Alla dotazione del Fondo per la creatività, determinata in quindici milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della presente legge, si provvede anche mediante **l'impiego di risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, sulla base di intese definite annualmente tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno.**
3. Nell'ambito del Fondo per la creatività, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori o gruppi musicali, di danza e **dei nuovi linguaggi** e alla realizzazione delle loro opere, il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo e il restante 25 per cento alla promozione della musica, della coreutica e del teatro ~~amatoriale~~ mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.
3. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, del coinvolgimento di partners non tradizionali, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presìdi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

#### Art. 10

##### *(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale)*

1. Agli organismi dello spettacolo dal vivo è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente.
2. Gli organismi dello spettacolo dal vivo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese.
3. L'intervento dello Stato è attuato attraverso:
  - a) l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;
  - b) i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore **nello svolgimento della propria attività che risulti rivolta al** il sostegno di nuovi autori, **nuovi** interpreti, **nuovi** musicisti, **nuovi** cantanti e **nuovi** ballerini;
  - c) la deducibilità del 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro dal reddito imponibile delle persone fisiche;
  - d) la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.
4. *(Ai fini della determinazione del reddito imponibile delle imprese dello spettacolo dal vivo, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche e le spese riguardanti i mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.)* **Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate nella misura del 10% dell'importo stabilito per contratto ( o foglio di ingaggio).**

5. Alle imprese teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. La produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico.
6. Alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate dal Fondo<sup>10</sup> si applica il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
7. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni concernenti le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.
8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in in 15 milioni annui, si provvede per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### Art. 11

##### *(Formazione culturale)*

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quale momento fondamentale di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della pratica delle tecniche di recitazione e dell'animazione teatrale, della storia della danza e della pratica tescicorea e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
3. Al fine di favorire la formazione culturale, amatoriale e professionale delle nuove generazioni sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

#### Art. 12

##### *(Formazione professionale e alta formazione)*

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.
2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, università ed enti preposti, curano la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, di profili professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e

---

<sup>10</sup> Bisogno specificare a quale fondo si fa riferimento

assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti al settore.

3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, promuove corsi di alta qualificazione professionale, anche a carattere internazionale per favorire scambi di esperienze, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e le scuole di ballo, facenti capo agli Istituti superiori di educazione fisica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i *curricula* e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza nella scuola privata.
6. L'Accademia d'arte circense<sup>11</sup> promuove specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene e promuove il centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) al fine di istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche ai fini della costituzione di un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di *manager* per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate dalla competente amministrazione per la definizione di un indirizzo di studi specifico. Con regolamento adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

#### Art. 13

##### *(Banca dati professionale degli artisti)*

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 15, comma 6, è istituita una banca dati professionale in cui sono iscritti gli artisti, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica del Ministero della direzione medesima.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

---

<sup>11</sup> Si tratta di una associazione di carattere privato alla quale così si attribuiscono funzioni pubbliche.  
VERIFICARE

#### Art. 14 (SOSTITUITO)

*(Disciplina della professione di agente di spettacolo e organizzatore culturale)*

1. *E' riconosciuta e disciplinata la figura di agente di spettacolo e organizzatore culturale, che, in forza di un contratto scritto di mandato, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:*
  - a) *promuovere, trattare e definire le prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali ad esse relativi;*
  - b) *sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicita procura;*
  - c) *provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;*
  - d) *ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti all'attività professionale dell'artista.*
2. *Sono altresì assimilati alla figura di agente dello spettacolo e organizzatore culturale gli operatori professionali che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli di musica popolare contemporanea dal vivo.*
3. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e organizzatori culturali delle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività manageriale ed economica nel settore.*
- 4 ***L'iscrizione nel registro di cui al comma 3 è necessaria per l'esercizio della professione di cui al comma 1. Essa costituisce altresì titolo preferenziale nelle selezioni per il conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistico-orchestrali, i teatri stabili e le istituzioni stabili della danza, gli organismi di promozione e di formazione del pubblico, i teatri municipali, le rassegne e i festival.***

#### Art. 14 (Ex novo)

*(Procuratore degli artisti professionisti)*

1. ***Fermo restando che le attività di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d) d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo, è procuratore la persona fisica alla quale è stata concessa licenza rilasciata dalle autorità competenti e che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:***
  - a) ***tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;***
  - b) ***tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.***
2. ***Il procuratore cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce procura al fine di:***
  - a) ***promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista professionista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;***
  - b) ***prestare opera di consulenza in favore dell'artista professionista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto;***
  - c) ***provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;***

- d) *assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto di prestazione artistica;*
3. *L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 14 bis.*

*Art. 14 bis*

*(Registro nazionale e ruolo regionale)*

1. *Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro nazionale dei procuratori degli artisti professionisti dello spettacolo, in cui confluiscono gli iscritti ai ruoli regionali di cui all'articolo 14 ter. Per la gestione del registro nazionale è istituita una apposita commissione centrale composta da:*
  - a) *il direttore generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede;*
  - b) *tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, designati dai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi a livello nazionale;*
  - c) *tre procuratori designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
2. *La commissione centrale dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere riconfermati per un solo mandato e ad essa attribuiti i seguenti compiti:*
  - a) *aggiornare il registro nazionale dei procuratori sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui al successivo comma 3;*
  - b) *decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni regionali.*
3. *Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per la gestione del ruolo regionale dei procuratori.*
4. *La commissione regionale è composta da:*
  - a) *un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio;*
  - b) *tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, designati dai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi a livello regionale;*
  - c) *tre rappresentanti dei procuratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello regionale.*
5. *Le commissioni regionali durano in carica quattro anni ed i membri possono essere riconfermati per un solo mandato; ad esse sono attribuiti i seguenti compiti:*
  - a) *esaminare le domande di iscrizione e verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti;*
  - b) *indire, con cadenza biennale l'esame di idoneità all'esercizio della professione, determinando, altresì, le modalità di svolgimento e la composizione della commissione giudicatrice;*
  - c) *esercitare funzioni di controllo al fine di segnalare eventuali fenomeni di abusivismo nell'esercizio della professione;*
  - d) *disporre la cancellazione o la sospensione dal ruolo regionale qualora vengano a mancare i prescritti requisiti.*
6. *Avverso le decisioni delle commissioni regionali l'interessato può inoltrare ricorso alla commissione centrale.*
7. *L'esercizio abusivo della professione comporta l'esclusione temporanea o definitiva dal ruolo.*

*Art. 14 ter*

*(Iscrizione al registro nazionale).*

1. *Per ottenere l'iscrizione al registro nazionale l'interessato deve presentare domanda alla commissione regionale della provincia di residenza, allegando la ricevuta di pagamento di un contributo il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
2. *Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di:*
  - a) *aver compiuto la maggiore età;*
  - b) *godere dei diritti civili e politici e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;*
  - c) *essere in possesso di diploma di laurea in materie commerciali, giuridiche, artistiche o musicali, ovvero di un titolo di studio equipollente ai sensi della normativa vigente;*
  - d) *essere stato dipendente o collaboratore di un procuratore dello spettacolo o di una società per almeno un anno.*
3. *Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti al registro nazionale e, se iscritti, devono essere cancellati, coloro che:*
  - a) *sono stati dichiarati falliti;*
  - b) *hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione o per qualunque altro delitto non colposo per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore a due anni;*
  - c) *sono stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali.*
4. *L'iscrizione al registro nazionale deve essere richiesta anche da coloro che svolgono, a titolo oneroso, l'attività di procuratore in modo occasionale o discontinuo.*

*Art. 15*

*(Interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro)*

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale del lavoratore dello spettacolo di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che svolge la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo"
2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
3. Entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, **della salute e delle politiche sociali** di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere **vincolante** delle competenti Commissioni parlamentari e (sentite) le organizzazioni sindacali **maggiormente rappresentative**, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche dei tescorei e dei ballerini.
4. Tra le **politiche** di cui al comma 3 rientrano:
  - a) la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS;

- b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione percepita in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a **45** anni per le donne o a **50** anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva di almeno **20** anni nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei;
- c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione **semestrale annuale**, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.
5. *(I lavoratori di cui al comma 1 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota.)* **In deroga all'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1997 n.182, i lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 30 aprile 1997 n.182, che non raggiungono le 120 giornate di prestazioni annue richieste per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. (I contributi versati dal lavoratore all'ENPALS e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, in modo da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto). La disciplina prevista dall'art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 che stabilisce la ricongiunzione della contribuzione tra ENPALS ed INPS viene applicata, con le modalità che verranno definite in apposite convenzioni bilaterali tra gli enti interessati, anche nel caso di contribuzione mista ENPALS – INPDAP e ENPALS – INPGI.**
6. **“A far data dal 1° gennaio 2010, la misura della retribuzione massima pensionabile dei lavoratori dello spettacolo, come determinata dall'art.12 del DPR 31/12/1971 n. 1420, come modificato dall'art.1, comma 9, del D.Lgs. 30/4/1997 n.182, è equiparata a quella prevista ai fini imponibili , determinata dall'art. 2 DPR 31/12/1971 N. 1420, come modificato dall'art.1 commi 8 e 9 del D.Lgs. 30/4/1997 n.182”.**
7. La «Listaspettacolo.it» istituita presso il Ministero del lavoro, **della salute e delle politiche sociali** - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, **al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo**, sono attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro.

Art. 16  
(ARCUS Spa)

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa sostiene lo spettacolo dal vivo esclusivamente compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, o partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei disabili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

Art. 17 (**SOSTITUITO**)  
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. *E' istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari*

competenti e da (ventiquattro) **venti** membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:

- a) dodici dalla Conferenza unificata e dal sistema delle autonomie locali;
  - b) quattro dal Ministro per i beni e le attività culturali;
  - c) quattro dalle associazioni dei datori di lavoro del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e **da enti ed organizzazioni operanti nel settore**;
  - d) (quattro dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro dello spettacolo)
2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, e tra esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
  3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
  4. In caso di impedimento il presidente è rappresentato nelle sue funzioni dal vice presidente eletto in seno al Consiglio stesso. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano di età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di comitati tecnici. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.
  6. Il Consiglio, in seduta plenaria, delibera:
    - a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo;
    - b) sulla ripartizione della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo per ogni settore di intervento di cui al comma 1;
    - c) l'utilizzo di risorse aggiuntive;
    - d) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
    - e) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso riferite dal Ministro per i beni e le attività culturali, dai rappresentanti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla Conferenza unificata sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore.
  7. Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio si avvale del parere consultivo delle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratti nazionali di lavoro dello spettacolo.

#### **Art. 17**

**(Comitato Stato-Regioni per lo spettacolo dal vivo)**

1. *E' istituito il Comitato Stato-Regioni per lo spettacolo dal vivo. Esso è composto dal Presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da 16 membri designati nel numero di:*
  - a) *otto dalla Coordinamento delle Regioni;*
  - b) *otto dal Ministro per i beni e le attività culturali.*
2. *I componenti del Comitato, in rappresentanza delle arti dello spettacolo dal vivo, restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.*
3. *La nomina dei componenti del Comitato è disposta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento.*
4. *In caso di impedimento, il Presidente è rappresentato nelle sue funzioni dal vice presidente eletto in seno al Comitato stesso. Ai lavori del Comitato partecipa il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.*
5. *Il Comitato formula pareri al Ministro per i beni e le attività culturali in materia di:*
  - a) *indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo;*
  - b) *congruità degli accordi di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis, ai fini della ripartizione del Fondo tra le regioni;*
  - c) *proposte di utilizzo del fondo perequativo e del fondo per la creatività;*
  - d) *questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo.*
6. *Nella formulazione del parere di cui al comma 5 lett. b), il Comitato tiene conto dei contenuti progettuali, organizzativi e finanziari degli accordi di programma, di cui valuta l'istruttoria preventiva, la relazione consuntiva delle regioni, lo stato di avanzamento annuale ed il livello di coerenza con:*
  - a) *la capacità di attrarre risorse pubbliche e private nazionali, locali e dell' Unione Europea;*
  - b) *la continuità e la qualità del progetto artistico ed imprenditoriale dei soggetti dello spettacolo dal vivo del territorio, in termini culturali, organizzativi ed economici;*
  - c) *l'intento di innovare l'offerta culturale e di valorizzare le tradizioni dello spettacolo dal vivo, la multidisciplinarietà e la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali e regionalista in Italia che all'estero;*
  - d) *la promozione delle attività nelle zone meno servite del territorio regionale e nelle aree del disagio sociale e giovanile;*
  - e) *la capacità del progetto di radicarsi sul territorio anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università per la formazione di nuovo pubblico, e di integrarsi con il tessuto sociale ed economico e di promuovere il turismo culturale.*
7. *Il comitato svolge funzioni di garante per quei soggetti dello spettacolo dal vivo palesemente ed immotivatamente esclusi dall'accordo di programma formulato dalle regione competente per territorio, e salvaguarda l'unitarietà dell'azione di diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.*
8. *Il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Comitato, procede alla ratifica dell'accordo di programma con ogni singola regione e svolge una relazione annuale alla Conferenza unificata sugli esiti degli accordi e sull'attività del Comitato.*
9. *Nell'espletamento della propria attività, il Comitato si avvale del parere consultivo delle associazioni datoriali del settore e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi a livello nazionale. e altri temi prospettati dal Ministro per i beni e le attività culturali.*

*Art.17 bis (ABOLITO)*  
*(Comitati tecnici)*

1. I comitati tecnici, di cui al comma 1 dell'articolo 17, sono composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li hanno designati e alle materie di competenza.
2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o su sua delega dal vicepresidente del Consiglio, ed esprimono le proprie indicazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. I comitati tecnici si esprimono:
  - a) sulla normativa di riferimento del settore e sui suoi criteri e parametri attuativi;
  - b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento;
  - c) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività, con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
  - d) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.
4. L'attività dei Comitati tecnici è ratificata dal Consiglio dello spettacolo dal vivo .
5. Per la ripartizione di cui al comma 3, lettera c) i comitati tecnici esprimono parere obbligatorio e vincolante tenendo conto dei criteri automatici fissati con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Sono comunque presi in considerazione i seguenti criteri:
  - a) la buona amministrazione economica delle attività e la capacità di attrarre risorse da soggetti pubblici, privati, istituzioni straniere ed Unione Europea;
  - b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo;
  - c) la qualificata presenza all'estero nell'ambito di programmi tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
  - d) la continuità del progetto artistico ed imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
  - e) la capacità di radicarsi sul territorio anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti ed alle aree del disagio sociale per la creazione di un nuovo pubblico.

Capo III

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 18  
*(Attività musicali)*

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, **si riconosce la necessità della sua esecuzione dal vivo come elemento ineludibile per la sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, del valore culturale e storico dei suoi autori**
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

- a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
- b) la tutela del repertorio classico e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;
- c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;
- d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
- e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival*, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
- g) l'attività di complessi musicali;
- h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
- i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 19  
(Attività teatrali)

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e **amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali**, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
  - a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
  - b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
  - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
  - d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;
  - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
  - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
  - g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

**3. I teatri stabili dovranno, in particolare, caratterizzarsi per:**

- a) la capacità di operare stabilmente nell'ambito del territorio di riferimento, svolgendo in modo prevalente, all'interno del medesimo, la propria attività di produzione;
- b) l'obbligo di allestire opere di autori contemporanei, prevalentemente italiani ed europei;
- c) la costituzione di un repertorio di opere di riconosciuto valore culturale e conseguente formazione di un nucleo artistico, anche di giovani attori allo scopo di consentire loro un'adeguata qualificazione professionale, con contratti di durata almeno triennale;
- d) l'adozione minimi di attività diversificati in relazione alle esigenze del territorio di riferimento;
- e) *(l'adozione di un tetto massimo agli impegni finanziari relativi all'ospitalità di altre formazioni nelle sale direttamente gestite.)* **NORMA REGOLAMENTARE**

Art. 20

*(Attività di danza)*

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
  - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
  - b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
  - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
  - d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
  - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, con estensione a tutte le istituzioni di danza riconosciute dei benefici fiscali previsti per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
  - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di *festival* e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
  - g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.
3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

Art. 21

*(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare)*

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:

- a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
  - b) iniziative promozionali, quali *festival* nazionali e internazionali e attività editoriali;
  - c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
  - d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;
  - e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;
  - f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
  - g) la ristrutturazione di aree attrezzate;
  - h) la previsione di agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la trasformazione dei circhi equestri in circhi senza animali.
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
  4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

**Art. 22 (EX NOVO)**  
*(Ulteriori norme di attuazione)*

1. *Al termine del primo triennio di applicazione della presente legge, e secondo le procedure fissate per la decretazione delegata, il governo, su proposta del Ministro per i beni culturali ed acquisito il parere della Conferenza unificata, dispone eventuali interventi correttivi alle disposizioni del presente provvedimento.*
2. *Lo stesso decreto dovrà prevedere disposizioni relative alla promozione e valorizzazione delle attività di spettacolo conformi e conseguenti all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, così come previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 e dai relativi provvedimenti di attuazione.*